

Newsletter n° 89 - 28 dicembre 2017

Cari Colleghi,

un altro anno volge al termine, ma proprio in questi ultimi giorni abbiamo delle novità rilevanti: le sentenze sui ricorsi che abbiamo promosso dinanzi al TAR del Lazio.

Come ricorderete, la nostra Associazione insieme ai singoli associati e anche a molti restauratori non soci ARR ha promosso due importanti ricorsi, uno contro il concorso pubblico per 80 Funzionari Restauratori presso il Mibact, l'altro contro il provvedimento con cui è stato pubblicato anticipatamente l'elenco dei titolari dei diplomi S.A.F.

A differenza delle altre associazioni che non hanno presentato ricorso al TAR contro il bando per i funzionari restauratori, l'ARR ha tempestivamente contestato la procedura insieme ai singoli interessati, poiché l'ammissione con riserva dei partecipanti era soltanto fittizia.

Il ricorso è stato discusso dal nostro Avv. Celli all'udienza del 19 dicembre scorso.

Con sentenza n. 12639 del 2017, il TAR del Lazio ha ACCOLTO IL RICORSO in favore dell'Associazione e dei singoli che sono arrivati in fondo al concorso superando anche la prova orale.

Grazie a questa importante sentenza, il bando di concorso sarà integrato *“nella parte in cui non prevede che il requisito del riconoscimento della qualifica di restauratore possa essere acquisito anche successivamente al termine per la presentazione delle domande da chi abbia partecipato alla procedura selettiva indetta con bando del 22 giugno 2015”*.

Questo significa che chi arriverà a vincere il concorso non si vedrà opporre la mancanza della qualifica alla data del 30 giugno 2016.

In buona sostanza, se i titolari delle SAF hanno avuto la possibilità di partecipare al concorso sicuri di non essere alla fine esclusi grazie al decreto Mibact n. 77 del 21 luglio 2016, i nostri ricorrenti hanno oggi la stessa possibilità grazie alla sentenza del TAR.

Trovate la sentenza del ricorso vinto dall'Avvocato Celli a questo link

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=J6QZMF_PANOZX3YEPT37HWAXQ4E&q=

Contestualmente, è stata pubblicata anche la sentenza dell'altro ricorso, promosso contro il decreto n. 77 del 21 luglio 2017 con cui è stato pubblicato l'elenco dei titolari dei diplomi SAF.

La sentenza è la n. 12634 del 2017.

In questo caso, il ricorso è stato ritenuto **inammissibile per carenza di interesse dei ricorrenti**, che a giudizio del TAR non avrebbero subito alcun pregiudizio dalla pubblicazione dell'elenco.

La decisione del TAR si fonda sulla relazione presentata dal Mibact, dalla quale si evince che la pubblicazione dell'elenco era finalizzata alla sola partecipazione al concorso da parte dei titolari dei diplomi SAF.

Dice la sentenza che il Mibact, nella suddetta relazione, ha *“dato atto della natura meramente ‘cautelativa’ dell’elenco pubblicato ai soli effetti di semplificazione per la partecipazione al concorso per funzionari, senza quindi alcun ulteriore effetto ai fini della qualifica di restauratore; nella relazione si afferma, infatti, espressamente che l’elenco parziale ‘non ha alcun valore e ha solo eventualmente assolto il suo scopo cautelativo e di ulteriore semplificazione ai fini del concorso RIPAM- MIBACT’; infine si dà atto dell’avvenuto ‘ritiro’ del decreto impugnato con il successivo decreto del direttore generale del 2 settembre 2016”*.

Ebbene, se il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché l'elenco parziale non anticipa la qualifica in favore dei titolari dei diplomi SAF (e per noi non c'è nessun pregiudizio), come ha affermato il Mibact e come ha accertato il TAR del Lazio, **possiamo dire che ABBIAMO VINTO anche in questo caso!**

Abbiamo vinto perché:

1) ormai è certo che l'elenco dell'art.182 ancora non esiste per nessuno

2) con il ricorso abbiamo impedito che passasse l'interpretazione contraria, e cioè che esista già un elenco ufficiale di restauratori e che in questo elenco ci siano dentro soltanto i titolari dei diplomi S.A.F.

3) il TAR ha osservato che l'eventuale lesione dei nostri diritti è dovuta piuttosto "*al ritardo nei lavori della Commissione e, quindi, alle varie proroghe disposte dall'Amministrazione*", provvedimenti che sono stati da noi impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

4) l'eventuale utilizzo dell'elenco dei SAF come requisito previsto da altri bandi di concorso di amministrazioni pubbliche è illegittimo, e tale circostanza potrà essere fatta valere in sede di impugnazione dell'atto che faccia riferimento a tale elenco

5) il TAR ha comunque osservato che è incomprensibile sul piano logico prima che giuridico la avvenuta pubblicazione da parte del Ministero di tale elenco parziale, "*considerato che tutti i partecipanti alla selezione ex art. 182 del d.lgs. n. 42 del 2004 erano nella medesima situazione di fatto e di diritto, essendo identici per tutti - sia nella disciplina legislativa che nel bando - i termini previsti per la conclusione della selezione, ed essendo per tutti previsto il punteggio minimo di trecento punti per superarla. Secondo il TAR, il Mibact avrebbe potuto "ovviare alla problematica del ritardo nella conclusione della selezione ex art. 182, semplicemente facendo riferimento a tale profilo nel bando per funzionari, prevedendo, ad esempio, espressamente l'ammissione con riserva di tutti i partecipanti alla selezione ex art. 182, così come il Ministero poi ha effettivamente fatto in via amministrativa, o una successiva integrazione del bando"*.

Fermo quanto sopra, il TAR ha comunque ritenuto che la pubblicazione dell'elenco non ha comportato per noi ricorrenti alcuna lesione concreta ed attuale, che conduca a ritenere sussistente l'interesse ad impugnare. Da qui la pronuncia di inammissibilità, che PER NOI VA PIU' CHE BENE, visto che la sentenza dice ciò che volevamo sentir dire, e cioè che ad oggi ancora NESSUNO PUO' DIRE DI AVERE LA QUALIFICA DI RESTAURATORE.

Trovate la nostra sentenza a questo link

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DC6XC M3SMNXPEY6KJJU72U5SEM&q=>

Contestualmente è stata pubblicata anche la sentenza sul ricorso della CNA (12629 del 2017), che è del medesimo tenore.

La trovate a questo link

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UO5CQ326PK32BKFCZV3PHJQQF4&q=>

Con l'occasione, vi informiamo che l'Avv. Celli ha presentato su nostro mandato altro ricorso al TAR contro il Regolamento sui lavori pubblici in materia di beni culturali (decreto n. 154 del 2017), che ci impone di avere, oltre alla qualifica, anche tre incarichi per poter ricoprire il ruolo di direttore tecnico.

Volendo fare un bilancio, nel complesso l'ARR si ritiene molto soddisfatta dei risultati conseguiti.

E qui finisce l'anno 2017.

Ma tra pochi giorni inizieremo a dare filo da torcere anche nell'anno 2018, tanto più se il 31 dicembre ci sarà (come è sicuro) una ennesima proroga del termine dei lavori della Commissione!

Buon fine d'anno a tutti!

Il Presidente

Andrea Cipriani